



Società Storica Vigevanese



Il giorno 17/12/2022, alle ore 10.00, presso l'Auditorium San Dionigi, sito in Piazza Martiri della Liberazione 4 a Vigevano, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del giorno 17/12/2022 alle ore 5.00, l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Società Storica Vigevanese O. D. V." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto della Società Storica Vigevanese - ODV alle norme del Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs.117/2017

Sono presenti, fisicamente o per delega, n. 15 (quindici) soci su un totale di n. 104 (centoquattro) soci iscritti. Il quorum richiesto dallo statuto per la valida costituzione dell'Assemblea ordinaria è pertanto rispettato.

Presiede l'Assemblea il Presidente della Società Storica Vigevanese, prof. Giovanni Borroni. Verbalizza la riunione il sig. Preda Andrea, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola, per competenza, al Vice Presidente, avv. Dino Rabai, che spiega ai soci la ragione che ha portato l'Associazione ad adeguare lo statuto alle norme del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs.117/2017 in relazione ai seguenti aspetti:

- all'art. 3, co. 3 dello statuto si dispone che l'Associazione "svolge la propria attività di interesse generale a favore dei soci e dei terzi". Si chiede di provvedere ad adeguare tale comma a quanto previsto dall'art. 32, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017 il quale chiede che l'Organizzazione di Volontariato svolga l'attività "prevalentemente in favore di terzi";
- l'art. 11, co. 6 dello statuto prevede la possibilità di ricorrere alla c.d. "cooptazione", permettendo, pertanto, che la nomina del/i consigliere/i mancante/i avvenga da parte del Consiglio direttivo. Si segnala che tale modalità è stata esclusa per gli ETS dalla nota n.18244/2021, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ne deriva, pertanto, la necessità di eliminare tale possibilità prevedendo ad esempio il ricorso "al primo dei non eletti nell'ultima elezione assembleare" oppure la sostituzione dello stesso da parte "della prima assemblea utile";
- l'art. 25 dello statuto dispone l'obbligo assicurativo solo per coloro che "prestano attività di volontariato non occasionale". E' necessario eliminare la locuzione "non occasionale" in quanto l'obbligo assicurativo è previsto per tutti i volontari, anche per quelli occasionali.
- riformulare l'art. 24 dello statuto attingendo alle clausole corrette dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e formulandole, in tal modo, in piena aderenza con la nuova legislazione di terzo settore.



Società Storica Vigevanese

Il Presidente, ripresa la parola, richiede all'Assemblea di discutere e approvare il nuovo statuto.

Al termine della discussione il Presidente chiede all'Assemblea di approvare le modifiche allo statuto.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 15 (quindici), voti contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero), quindi all'unanimità, di adottare lo statuto allegato al presente verbale.

Esaurito l'unico punto all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, comunica che si recherà, o tramite un suo delegato, all'Agenzia delle Entrate per espletare le pratiche necessarie e che il presente verbale è parte integrante dello statuto. In seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta alle ore 10.31.

Il Presidente

Maurizio Borroni

Il Segretario

[Signature]

Registrazione Vigevano il 19 DIC 2022
al n. 366 serie 32
pag. 12 euro 12
per trascrizione



Su delega del Direttore Provinciale

[Signature]
Funzionario
Vincenzo Carbone

19 DIC 2022

STATUTO

SOCIETÀ STORICA VIGEVANESE – ODV

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Allegato n. 1 all'atto registrato
Vigevano il 19 DIC 2022 al n. 966
serie 32

Su delega del Direttore Provinciale
M. Mario
Vigevano

- 1) E' costituito in Vigevano dall'8 febbraio 1991 l'Ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "SOCIETÀ STORICA VIGEVANESE – ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".
- 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vigevano, Via Merula n. 40.
- 3) La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con delibera dell' Assemblea straordinaria dei soci.
- 4) Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
- 5) La statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.
- 6) In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

ART. 2 FINALITA'

- 1) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico del Vigevanasco, mediante la promozione, l'incentivazione e la realizzazione di studi e ricerche sulle fonti storiche, di lavori di ricerca, esegesi e critica di opere storiche, letterarie ed artistiche, che abbiano per tema la storia e l'arte del Territorio; e la divulgazione di tali lavori e di tali opere.

ART. 3 ATTIVITA'

- 1) L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale come da art. 5 D.Lgs. 117/2017 rappresentata da:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004, n. 42, e successive modificazioni.



2) In particolare l'Associazione si ripropone di:

- promuovere l'edizione di un periodico e di altre pubblicazioni aventi per tema quanto contemplato all'art. 2;
- promuovere mostre e convegni sui temi di cui all'art. 2;
- intensificare i rapporti con le Università e le Scuole, con gli Enti pubblici, con gli Enti culturali territoriali, con le Istituzioni diocesane e religiose, e con gli Enti privati interessati alla valorizzazione del patrimonio storico ed artistico locale.

3) L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

4) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite nel regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

6) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate, purchè assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 4 AMMISSIONE DEI SOCI

1) Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di aperta collaborazione, si impegnano concretamente per realizzarle.

2) La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;



- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3) L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4) Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata, che deve essere trasmessa all'interessato.

5) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, entro sessanta giorni può chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1) L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

2) Ogni socio ha diritto:

- di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, secondo il regolamento applicativo;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;
- di essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3) Ciascun socio ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - attivarsi compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - non arrecare danno all'Associazione;
 - versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
- 

4) La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5) Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per dimissioni, per decadenza e per esclusione. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio direttivo e decorrono dalla data in cui il Consiglio ne viene a conoscenza. La decadenza si verifica per morosità biennale e viene dichiarata dal Consiglio.

L'esclusione viene dichiarata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che abbia tenuto comportamento scorretto o commesso atti censurabili, o in contrasto con le disposizioni del presente statuto o le direttive del Consiglio; nonché nei confronti del socio che ostacoli con il suo comportamento il buon funzionamento dell'Associazione o le arrechi danno.

L'esclusione deve essere comunicata al socio interessato con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente, quali indirizzo di posta elettronica certificata ovvero indirizzo di posta elettronica semplice, con conferma di ricezione/ lettura.

ART. 7 ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1) L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2) La struttura associativa è composta:

- da un'Assemblea
- da un Consiglio Direttivo
- dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- dall'Organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti. nei casi imposti dalla legge
- dal Collegio dei Probiviri

3) Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Non sono tra loro cumulabili.

ART. 8 POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'Organo sovrano.

Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.



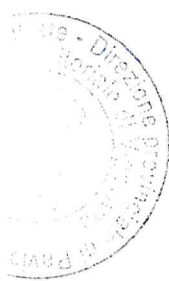
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- nomina e revoca, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
 - nomina e revoca, a scrutinio segreto, i componenti del Collegio dei Probiviri eleggendoli tra i soci;
 - nomina e revoca, quando previsto dalla Legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione;
 - discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
 - delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - fissa l'ammontare del contributo associativo annuale e la scadenza del versamento;
- 



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2) L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

ART. 9 CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

1) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2) L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3) L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che confermi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza; ad esso deve essere allegata copia della relazione del Presidente sulle attività dell'Associazione e copia dei bilanci, consuntivo e preventivo.

ART. 10 VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega, previa verifica del diritto di partecipazione e di voto da parte del presidente dell'assemblea.

2) L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presente di almeno due terzi dei soci, anche in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nel libro dei soci.

- 
- 6) I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 7) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 8) I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 9) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
- 2) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 3) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- 4) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
- 6) I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro, il Consiglio nomina un membro in sostituzione, ricorrendo al primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'assemblea eleggerà il consigliere sostituto nella prima assemblea utile. Il membro sostituto scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del consiglio.
- 

ART. 12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno e quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità, o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno tre consiglieri.

2) Il Consiglio Direttivo :

- amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione;
- redige la bozza del bilancio preventivo predisposta dal Tesoriere e del programma di attività annuale predisposta dal Presidente, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
- propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo predisposta dal Tesoriere, nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in riferimento al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- approva o rigetta le domande di ammissione dei soci;
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Associazione. In particolare, è compito del Consiglio provvedere al funzionamento amministrativo e organizzativo della Associazione dando attuazione alle delibere dell'Assemblea; esaminare tutte le proposte che pervengono ai fini di cui agli artt. 2 e 3. Il Consiglio può emanare regolamenti e dare disposizioni per il buon andamento della Associazione, e per la disciplina delle diverse attività; può nominare, tra i suoi membri, un comitato esecutivo; può nominare commissioni o comitati di lavoro per particolari attività; può avvalersi della collaborazione di terzi, anche non soci, e può delegare a propri membri o a terzi specifiche funzioni o incarichi.

ART. 13 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
- 2) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3) Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
- 4) Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

La convocazione può essere fatta a mezzo e-mail o anche telefonicamente.

I membri del Consiglio decadono per tre assenze consecutive non giustificate.

ART. 14 IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; a lui spetta la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, e la firma sociale; può inoltre nominare procuratori alle liti o ad affari speciali; può anche delegare a terzi particolari incarichi.

Egli predispone ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione annuale.

- 2) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
- 3) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- 4) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
- 5) In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione.

Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 15 IL PRESIDENTE ONORARIO



L'Assemblea può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, la dignità di Presidente onorario a persona che abbia acquisito alti meriti in campo storico, artistico o scientifico, o si sia resa benemerita verso l'associazione.

ART.16 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

ART. 17 IL TESORIERE

Il Tesoriere gestisce i fondi secondo le disposizioni del Consiglio; entro il mese di marzo di ogni anno redige, secondo le direttive del Consiglio, il bilancio preventivo e consuntivo. I bilanci, dopo l'approvazione del Consiglio direttivo, sono sottoposti all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

Il Tesoriere controlla altresì le note di spesa presentate dai componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri per il rimborso.

ART. 18 IL SEGRETARIO

Il Segretario stende i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee; provvede alla compilazione e alla conservazione dei registri, cura la tenuta dello schedario dei soci e dell'archivio di tutta la documentazione.

ART. 19 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, che sono nominati dalla Assemblea; elegge tra i suoi componenti il proprio presidente.

Le cariche sono gratuite, ed i membri del Collegio hanno diritto solo al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Compito del Collegio è di giudicare, su richiesta del Consiglio Direttivo, le controversie tra i soci sorte nell'ambito della associazione, nonché quelle sorte tra i soci e gli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo deve sottoporre al Collegio le questioni per le quali riceva richiesta da almeno dieci soci.

Il Collegio dei probiviri è, altresì organo di controllo della attività della Associazione, qualora non sia richiesto l'organo di controllo e revisione nei casi previsti dalla legge; i suoi membri, anche singolarmente, possono procedere ad atti ispettivi e di controllo; possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento, ma non di voto.

Convoca le assemblee, se non vi provvede il Presidente del Consiglio Direttivo, e negli altri casi previsti.

Ai probiviri è demandata inoltre l'interpretazione del presente statuto nei casi di controversia.

ART. 20 ORGANO DI CONTROLLO

1) L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2) La composizione e le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs1 17/2017.

3) L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

ART. 21 LIBRI SOCIALI

1) Sono libri sociali dell'Associazione:

- il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- il libro verbali del Consiglio Direttivo contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2) La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3) I verbali di assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4) Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22 RISORSE ECONOMICHE

1) Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato da eventuali immobili che pervengano in proprietà all'Associazione; dai beni mobili e dagli impianti, dai materiali, dalle attrezzature, e da ogni altro bene, materiale o immateriale, di

proprietà della Associazione. nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2) Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote sociali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purchè adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, da offerta di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti da volontari purché l'offerta sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti, bevande e pubblicazioni in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

Le entrate derivanti dalle quote sociali devono essere destinate alla finalità di cui agli artt. 2 e 3 in misura non inferiore all'80% (ottanta per cento).

ART. 23 ESERCIZIO SOCIALE

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs 117/2017, qualora emanato.
- 3) Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 4) La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
- 5) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'13, 3° comma, del D.Lgs 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6) Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

ART. 24 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

1) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 25 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1) Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2) L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 26 MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente statuto possono essere proposte con deliberazione del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari o sostenitori.

Le modifiche verranno predisposte dal Consiglio Direttivo, che dovrà tener conto di eventuali indicazioni o mozioni proposte dall'Assemblea, e saranno sottoposte alla approvazione di un'assemblea straordinaria, che sarà valida solo con la presenza, in persona o per delega, dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto anche in seconda convocazione, e che delibererà con maggioranza dei votanti, in persona o per delega.

ART. 27 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2) In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, qualora attivato, o ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 NORMA INTEGRATIVA

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli art. 36 e seguenti del Codice civile, che regolano le associazioni non riconosciute, nonché alle norme di cui al D. Lgs. 117/2017, che qui si intendono integralmente trascritte.

Competente per ogni controversia è il Foro territoriale ove ha sede legale l'Associazione.

19 DIC 2022